

**VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE I**  
**Seduta del 08 Settembre 2020 - ore 14:30**

Il giorno 08 Settembre 2020 alle ore 14:30, in modalità videoconferenza su piattaforma Zoom, si è riunita la I Commissione Consiliare Permanente, convocata con nota prot. 4606 del 03/09/2020, dal Presidente della I Commissione Luca Cappanera, per discutere il seguente O.d.G. come dettagliato nella citata nota:

**1. NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA – PROSECUZIONE ESAME DEL CONTENUTO (ARTT. 30 – 45)**

Componenti della I Commissione: Cappanera Luca (Presidente), Federici Franco (Vicepresidente), Calcina Loris, Caricchio Stefano, Fiorentini Giorgia, Frapiccini Bruno, Serpilli Caterina, Luchetti Marco.

**Presenti all'apertura della seduta:** Cappanera Luca (Presidente), Fiorentini Giorgia, Serpilli Caterina, Luchetti Marco.

**Presenti successivamente:** Federici Franco (Vicepresidente),

Partecipano inoltre:

- **Mirco Bellagamba:** Polizia Locale
- **Giuliano Olivi:** U.O.C. S.U.E., S.U.A.P., Finanziamenti
- **Clemente Rossi:** Assessore con delega alle politiche del Territorio, dell'Urbanistica ed Edilizia; politiche del Trasporto Pubblico; politiche del Commercio e SUAP
- **Francesco Maria Nocelli:** Segretario Comunale
- **Cipolletti Romolo:** Assessore con delega alle politiche dell'arredo urbano, della viabilità comunale e sovracomunale (strade, marciapiedi), politiche segnaletica stradale, aree pubbliche, impianti pubblicitari, manutenzione ordinaria patrimonio comunale

**La seduta è aperta alle ore 14:55**


Il Presidente Cappanera introduce l'ordine del giorno: Regolamento di Polizia Urbana, articoli 30 - 45

**Art. 30 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone**

Non vengono sollevate osservazioni.

**Art. 31 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo, strade e piazze**

Prende la parola il consigliere **Luchetti** chiedendo di specificare nel primo comma quali siano le Autorità preposte al rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti di orario, fissati dall'articolo, per l'uso di amplificatori. Interviene **Olivi** evidenziando che, fornire un elenco esaustivo di tutte le autorità competenti al rilascio dei singoli titoli autorizzativi, non è facile. Secondo **Luchetti** bisognerebbe invece individuare un'autorità specifica a cui rivolgersi. **Fiorentini** concorda con **Olivi** e ritiene che si rischierebbe di fare una inutile elencazione. **Luchetti** insiste ritenendo importante non essere sommari nello scrivere una norma. **Cappanera** afferma che bisognerebbe fare un distinguo tra chi deve autorizzare e chi deve effettuare i controlli. **Fiorentini** sostiene che le possibilità sono due: o si fa un elenco esemplificativo solo di alcune delle autorità preposte oppure, nel caso si decida di optare per un elenco tassativo, evidenzia la possibilità di non essere completi. Precisa che il riferimento alla propagazione dei suoni derivanti dall'uso di amplificatori è sempre legata alla tipologia di attività svolta e che la genericità dell'articolo non significa che poi l'utente non sappia a chi rivolgersi. **Olivi** concorda con **Fiorentini** precisando che tali autorizzazioni vengono richieste da soggetti che svolgono un certo tipo di attività e che conoscono le autorità, all'interno o all'esterno dell'ente, a cui chiedere. Ribadisce che l'elencazione di tali autorità possa costituire un limite e non coprire tutto il raggio di azione rischiando di non includere qualche ufficio. **Luchetti** precisa che nel comma si parla di sfioramento acustico e che vada individuata e inserita l'autorità a cui rivolgersi.



**Fiorentini** risponde che è il Comune ma che non sempre è così e quindi non può essere scritto in modo generico. **Cappanera** chiede a **Nocelli** quali enti possono autorizzare lo sfioramento acustico. **Nocelli** risponde che normalmente è il funzionario del SUAP o il Sindaco tenendo comunque conto dei piani di zonizzazione acustica e degli strumenti di programmazione. **Olivi** non è d'accordo nell'individuare il SUAP come unica autorità competente. **Cipolletti, Rossi e Cappanera** concordano nell'indicare il Comune come autorità competente. **Luchetti** ritiene che si debba individuare un ufficio che poi si coordini con gli altri. **Olivi** precisa che l'autorizzazione di cui si parla è ricompresa in un'autorizzazione più vasta che può riguardare dagli artt. 68 e 69 del TULPS a una semplice occupazione di suolo pubblico. E' all'interno di tale autorizzazione che può essere concessa al richiedente anche la deroga a sfiorare i limiti orari e i limiti di emissione sonora. **Luchetti** chiede allora la riformulazione del comma perché così come scritto si presta ad interpretazioni sbagliate.

**Ore 14:59** si collega il Consigliere **Federici Franco**


**Art. 32 Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali**  
Non vengono sollevate osservazioni.

**Art. 33 Attività produttive ed edilizie rumorose**  
Non vengono sollevate osservazioni.

**Art. 34 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa**  
**Luchetti** osserva che sarebbe necessario "temperare" la sanzione, come occorrerebbe fare per altre situazioni analoghe, introducendo una diffida preventiva

**Art. 35 - Negozi e articoli per soli adulti**  
**Luchetti** chiede se sia possibile disciplinare urbanisticamente o sottoporre ad autorizzazione comunale la vendita di questo tipo di prodotti  
**Olivi** risponde che trattasi di attività disciplinata dalla Legge Regionale n. 27/2009. Osserva che anche rivedendo la materia all'interno dei piani di sviluppo urbanistico ci si potrebbe esporre a numerosi ricorsi  
**Rossi** propone di tener conto anche della *ratio* che sta alla base delle distanze da rispettare per l'esercizio di determinate attività e che sono di competenza dei Comuni. Chiede comunque a **Nocelli** di approfondire l'argomento e unire le osservazioni fatte, per giungere ad una migliore formulazione dell'articolo.  
**Fiorentini** sottolinea come seppur la politica dell'attuale amministrazione (e della precedente) sia da sempre sostenitrice del rispetto di un certo tipo di decoro, vietare l'apertura di una certa tipologia di attività potrebbe tuttavia essere difficoltoso dal punto di vista giuridico in quanto si andrebbe in primis a ledere il principio di uguaglianza. Condivide comunque l'approfondimento dell'argomento.

**Art. 36 – Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni**  
**Luchetti** chiede quali siano i negozi obbligati ad avere bagni.  
**Bellagamba** risponde che l'obbligo vale per i pubblici esercizi  
**Olivi** conferma e sottolinea come invece, per gli esercizi di vicinato del settore alimentare, la normativa preveda l'uso esclusivo dei servizi igienici da parte del personale della ditta che esercita l'attività vietando di riflesso qualsiasi utilizzo da parte di soggetti diversi.  
**Luchetti** solleva il problema dell'agibilità dei bagni e sull'esistenza di un eventuale disciplinare  
**Olivi** spiega che trattandosi di norme di natura igienico sanitaria le competenze sono in capo all'Asur. Dibattuta è invece la questione sull'obbligatorietà o meno da parte dei titolari dei pubblici esercizi di mettere a disposizione il bagno ai clienti.  
**Rossi** propone di renderlo obbligatorio al comma 3  
**Fiorentini** chiede se urbanisticamente esistano degli obblighi particolari da osservare in relazione alla metratura e altre caratteristiche che i servizi igienici dovrebbero avere  
**Bellagamba** chiarisce che i servizi igienici devono rispettare le attuali norme edilizie e di accatastamento mentre per i locali più vecchi si dovrebbe prevedere una sanatoria  
**Luchetti** propone di estendere l'obbligatorietà di mettere a disposizione i servizi igienici anche ai supermercati



**Olivi** osserva che ha avuto modo di appurare come nelle planimetrie riferite a nuove aperture o ristrutturazioni di supermercati, i bagni siano stati sempre previsti, quindi propone di verificare ed eventualmente intervenire nel regolamento edilizio.

**Nocelli** chiede di approfondire anche la questione dell'utilizzo promiscuo dei bagni

#### **Art. 37 – Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada**

**Luchetti** propone di stralciare al comma 2 “appuntiti, taglienti o comunque pericolosi”

Osserva inoltre che il comma 3 dovrebbe essere meno generico

**Fiorentini** rileva come il concetto di decoro pubblico si presti a interpretazioni soggettive, e come, darne una definizione tecnica, risulti particolarmente complesso perché mutevole nel tempo e che sarebbe quindi preferibile mantenere la definizione classica legata agli usi e costumi correlati alla situazione storica.

**Fiorentini abbandona la seduta alle ore 15:46**

#### **Art. 38 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune**

**Luchetti** propone che nel periodo del comma 1 venga stralciato l'inciso” in ogni maniera”

#### **Art. 39 – Artisti di strada e Mestieri ambulanti**

**Luchetti** ritiene che nel comma 1 lettera a) il termine “professionale” non sia corretto e propone di sostituirlo con un altro più pertinente

**Olivi** precisa che la normativa fa ricadere gli artisti di strada tra gli “spettacoli viaggianti” a condizione che nell'arco dell'anno ci siano un numero di rappresentazioni uguale o superiore a 150 e si utilizzino un numero di artisti superiore a 8-10 con conseguente necessità di iscrizione alla Camera di Commercio, attribuzione di un codice identificativo per l'attività. Dunque la locuzione “professionale” fa riferimento a questa condizione. Diversamente laddove l'attività venga svolta in maniera meramente occasionale non rientra nell'attività professionale

**Luchetti** ritiene che l'uso del termine professionale, sussistendo tale normativa, risulta superfluo

Così pure ritiene pleonastico la lettera f) al comma 1 e alla lettera g) nella parte in cui si precisa che “l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti comportamenti dell'artista”

**Bellagamba** osserva invece che il regolamento ha il compito di responsabilizzare chi organizza un certo tipo di attività anche se non lo fa a livello di attività professionale

**Luchetti** insiste

**Olivi** precisa che nel caso in cui l'attività dell'artista di strada non rientra nell'attività imprenditoriale è chiaro che non è possibile chiedere il pagamento per la prestazione. Per quanto riguarda la lettera g), può invece risultare utile mantenere tale precisazione perché trattandosi di un'attività libera e quindi non soggetta a titolo autorizzativo, il suo svolgimento non può comportare per l'ente una responsabilità per danni a terzi.

**Bellagamba** sottolinea come per le attività libere tale precisazione possa fungere da deterrente e fare in modo che le attività vengano svolte con l'utilizzo di tutte le cautele atte a evitare incidenti a persone e cose.

#### **40 – Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti**

Non vengono sollevate osservazioni.

#### **Art. 41 – Luminarie**


**Luchetti** ritiene che dovrebbe essere precisato meglio il comma 1 cosa si intende per “lungo le strade cittadine”

**Cipolletti** osserva che le luminarie, sia che attraversino la sede stradale sia che vengano poste longitudinalmente al marciapiede, nel caso di danni a terzi comportano una responsabilità civile da parte di chi le abbia apposte

**Nocelli** propone di scrivere “che attraversino la sede stradale o che interessino più abitazioni o che coinvolgano luoghi pubblici”

#### **Art. 42 - Raccolta stracci e oggetti usati**

Non vengono sollevate osservazioni.



# COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

Provincia di Ancona

## Art. 43 – Attività di noleggio di velocipedi

Nocelli solleva il problema della circolazione dei monopattini elettrici

Bellagamba osserva come la loro classificazione sia ancora molto eterogenea

Nocelli propone di inserire delle prescrizioni in attesa di una disciplina maggiore da parte del Codice della Strada

Bellagamba interviene approfondendo l'argomento secondo quanto previsto dal Codice della Strada

## Art. 44 – Conduzione dei veicoli a trazione animale

Non vengono sollevate osservazioni.

## Art. 45 – Volantinaggio – Raccolta firme, beni vari e distribuzione di oggetti

Luchetti osserva che al comma 1 non è comprensibile cosa si intenda per “nelle forme non vietate” e domanda perché al comma 2 venga vietata l'apposizione “generalizzata?” sul parabrezza

Bellagamba risponde precisando che il volantinaggio in forma pubblicitaria è già previsto dal Regolamento sugli impianti pubblicitari. Tuttavia lo scopo della norma è quello di evitare l'accumulo di volantini a terra causati da comportamenti irrispettosi da parte degli utenti della strada.

Luchetti osserva che anche al comma 5 va individuata l'autorità o il competente settore e che la sanzione deve essere abbassata in quanto non congrua con quanto previsto precedentemente.

Il presidente, in conclusione, preannuncia che nella prossima seduta verranno analizzati i successivi 15 articoli.

La seduta viene chiusa alle 16:15

Il segretario verbalizzante

Saura Binci

Il Presidente 1° Commissione  
Cappanera Luca